Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 214

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 17 settembre 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nel titolo della legge 21 agosto 1949, n. 624, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 15 settembre 1949, sia nel sommario che nel testo alla parola «Comune» deve sostituirsi la parola «consumo».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 agosto 1949, n. 630.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1948-49 (quindicesimo provvedimento).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1948-49, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, della marina mercantile, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero, per l'esercizio finanziario 1948-49, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Amministrazione del fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, dei patrimoni riuniti ex economali, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1948-49, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 agosto 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

TABELLA A

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49.

a) *In aumento*:

Cap. n. 1. — Redditi dei terreni, ecc.	L.	15.000.000
Cap. n. 3. — Proventi netti delle Aziende patrimoniali, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 4. — Proventi delle Miniere dell'Elba, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 5. — Diritti erariali sui permessi di ricerca mineraria, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 6. — Proventi dei canali Cavour	»	130.000.000
Cap. n. 7. — Proventi dei canali dell'Antico Demanio	»	80.000.000
Cap. n. 8. — Proventi dei canali navigabili	L.	20.000.000
Cap. n. 9. — Proventi delle acque pubbliche, ecc.	»	1.000.000.000
Cap. n. 10. — Somme versate dai richiedenti di derivazioni, ecc. di acque pubbliche, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 11. — Proventi delle concessioni di pesca, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 12. — Proventi delle concessioni di spiaggie, ecc.	»	75.000.000
Cap. n. 13. — Proventi delle concessioni sul demanio pubblico militare	»	5.000.000
Cap. n. 16. — Canone, ecc. dovuto dall'Istituto Poligrafico dello Stato, ecc.	»	14.000.000
Cap. n. 17. — Proventi ordinari dei tratturi, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 41. — Imposta sulle successioni e donazioni	»	200.000.000
Cap. n. 42. — Imposta sul valore netto globale delle successioni, ecc	»	300.000.000
Cap. n. 43. — Imposta sulla manomorta	»	3.000.000
Cap. n. 44. — Imposta di registro	»	500.000.000
Cap. n. 45. — Imposta generale sull'entrata, ecc.	»	3.000.000.000
Cap. n. 46. — Tassa di bollo	»	400.000.000
Cap. n. 55. — Tasse sulle concessoni governative	»	1.650.000.000
Cap. n. 56. — Tassa di circolazione sulle autovetture, ecc.	»	1.000.000.000
Cap. n. 57. — Tassa unica di circolazione sugli autocarri, ecc.	»	250.000.000
Cap. n. 58. — Diritto erariale sugli spettacoli cinematografici, ecc.	»	1.100.000.000
Cap. n. 59. — Diritto erariale sugli spettacoli ordinari e sportivi, ecc.	»	200.000.000
Cap. n. 61. — Diritto erariale sugli ingressi alle corse dei cavalli, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 62. — Tassa di bollo sulle carte da giuoco, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 67. — Diritti introitati dagli uffici all'estero, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 69. — Imposta sulla fabbricazione degli spiriti	»	300.000.000
Cap. n. 70. — Imposta sulla fabbricazione della birra	»	400.000.000
Cap. n. 71. — Imposta sulla fabbricazione dello zucchero	»	2.800.000.000
Cap. n. 72. — Imposta sulla fabbricazione del glucosio, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 73. — Imposta sulla fabbricazione degli olii di semi	»	200.000.000
Cap. n. 74. — Imposta sulla fabbricazione degli olii minerali, ecc.	»	1.800.000.000
Cap. n. 76. — Imposta sulla fabbricazio-dei surrogati del caffè	»	20.000.000
Cap. n. 78. — Imposta sulla fabbricazione dei filati, ecc.	»	500.000.000
Cap. n. 80. — Imposta sul consumo del caffè, ecc.	»	200.000.000
Cap. n. 87. — Imposta sul consumo dei tabacchi, ecc.	»	1.090.000.000
Cap. n. 88. — Imposta sul consumo dei sali, ecc.	»	3.730.000.000
Cap. n. 91. — Provento del lotto	»	1.000.000.000
Cap. n. 151. — Entrate diverse, ecc.	»	87.600
Cap. n. 158. — Provento delle indennità, ecc.	»	15.000
Cap. n. 216. — Entrate eventuali e diverse dei Ministeri	»	962.285.387
Cap. n. 218. — Imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio, ecc.	»	300.000.000
Cap. n. 223. — Contributi erariali di guerra sui canoni di locazione, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 224. — Imposta speciale sui redditi di capitali delle imprese, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 266. — Versamenti dei proprietari di navi mercantili, ecc.	»	1.081.000
Cap. n. 389. — Ricavo dalla vendita dei materiali, ecc.	»	300.000.000
Totale degli aumenti	L.	23.975.468.987

b) In diminuzione:

Cap. n. 35. — Imposta sui fondi rustici	L.	500.000.000
Cap. n. 48. — Sovrimposta di negoziazione sulla cessione dei titoli azionari, ecc.	»	150.000.000
Cap. n. 79. — Diritto erariale sul mercurio metallo, ecc.	»	4.800.000
Cap. n. 83. — Dazio sull'importazione del grano	»	8.500.000
Cap. n. 85. — Sovraimposta di confine sugli olii minerali, ecc.	»	800.000.000
Cap. n. 90. — Proventi del monopolio, ecc. delle pietrine focaie, ecc.	»	1.000.000.000
Cap. n. 217. — Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, ecc.	»	1.000.000.000
Cap. n. 220. — Imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 228. — Entrate derivanti dall'avocazione allo Stato dei profitti eccezionali di contingenza, ecc.	»	200.000.000
Cap. n. 279. — Entrate, ecc. concernenti l'avocazione allo Stato dei profitti di regime, ecc.	»	100.000.000
Totale delle diminuzioni	L.	3.773.300.000

Il Ministro per il tesoro
PELLA

TABELLA *B*

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1948-49.

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DEL TESORO

a) In aumento:

Cap. n. 26. — Contributi e concorsi nelle spese a favore della Direzione generale del Fondo per il Culto, ecc.	L.	115.000
Cap. n. 43. — Spese per i viaggi dei Ministri, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 83. — Compensi ad estranei, ecc.	»	210.000
Cap. n. 176. — Indennità di licenziamento al personale non di ruolo, ecc.	»	2.400.000
Cap. n. 181-*bis*. — Indennità per missioni all'estero, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 250. — Indennità di missione, ecc.	»	300.000
Cap. n. 258. — Spese di ufficio, ecc.	»	350.000
Cap. n. 282. — Compensi ad estranei, ecc.	»	700.000
Cap. n. 294. — Compensi speciali, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 315. — Indennità di missione e spese varie per i servizi all'estero	»	2.500.000
Cap. n. 403. — Somma occorrente per il pagamento della quota, ecc.	»	40.000.000
Cap. n. 406. — Sovvenzione all'Azienda autonoma delle poste, ecc.	»	1.094.400.000
Totale degli aumenti	L.	1.150.975.000

b) In diminuzione:

Cap. n. 8. — Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro, ecc.	L.	1.200.000.000
Cap. n. 128. — Indennità di trasferimento, ecc.	»	100.000
Cap. n. 180. — Indennità di missione, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 225. — Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 228. — Sussidi per costruzione, sistemazione ed arredamento, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 237. — Spese per provvedimenti profilattici contro le epizoozie, ecc.	»	100.000
Cap. n. 396. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	800.000
Totale delle diminuzioni	L.	1.209.000.000

MINISTERO DELLE FINANZE

a) In aumento:

Cap. n. 6. — Compensi speciali, ecc.	L.	277.000
Cap. n. 32. — Somma da corrispondere alle Provincie in relazione al provento delle tasse automobilistiche, ecc.	»	500.000.000
Cap. n. 35. — Acquisto delle pietrine focaie; paghe agli operai, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 44. — Aggio, ecc. e competenze varie al personale delle ricevitorie	»	200.000.000
Cap. n. 105. — Spese generali di esercizio, ecc.	»	5.000.000
Totale degli aumenti	L.	706.277.000

b) In diminuzione:

Cap. n. 169. — Spese per il funzionamento delle Commissioni, ecc.	L.	152.000
Cap. n. 170. — Spese inerenti alla formazione, ecc.	»	125.000
Totale delle diminuzioni	L.	277.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 15. — Compensi ad estranei, ecc.	L.	700.000
Cap. n. 82 *ter* (di nuova istituzione). — Spese relative ai decorsi esercizi per la liquidazione dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose residenti all'Estero dei militari alle armi	»	15.000.000
Totale	L.	15.700.000

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

In aumento:

Cap. n. 46 *septies* (di nuova istituzione). — Saldo degli impegni relativi al decorso esercizio 1947-1948 per spese di Commissioni	L.	50.000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 97. — Contributi e sussidi per il funzionamento di scuole, di istituti tecnici agrari, ecc.	L.	12.000.000
Cap. n. 103. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Istituti tecnici e di scuole tecniche industriali. ecc.	»	250.000.000
Cap. n. 106. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Istituti tecnici commerciali e per geometri, ecc.	»	60.000.000
Cap. n. 158. — Premio giornaliero di presenza, ecc.	»	334.000
Cap. n. 164. — Accademie di belle arti e licei artistici, ecc. Spese per stampati, ecc.	»	849.600
Cap. n. 169. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole, ecc.	»	55.000.000
Cap. n. 199. — Contributi eventuali ai proprietari di aree fabbricabili, ecc.	»	27.592
Cap. n. 206-*bis*. — Saldo degli impegni, ecc.	»	502.795
Cap. n. 206-*sexies* (di nuova istituzione). — Somma da erogare per la corresponsione ai componenti delle commissioni per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole di istruzione media dei compensi previsti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276, relativi all'esercizio 1947-48	»	6.740.000
Totale	L.	385.453.987

MINISTERO DELL'INTERNO

a) *In aumento*:

Cap. n. 10. — Compensi speciali, ecc. L. 10.000.000

Cap. n. 88. — Contributo dello Stato per integrare i redditi dei patrimoni riuniti ex economali, ecc. » 3.007.000

Cap. n. 101. — Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, ecc. » 200.000.000

Cap. n. 113. — Paghe al personale salariato, ecc. » 150.000.000

Cap. n. 143 *quater* (di nuova istituzione) — Somme da anticipare per la corresponsione di assegni dovuti al personale di enti locali di territori occupati nelle zone di confine che si trovi fuori della sua normale sede di servizio in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico e politico (articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 137) » 50.000.000

Totale degli aumenti L. 413.007.000

b) *In diminuzione*

Cap. n. 5. — Indennità di trasferimento, ecc. L. 4.000.000

Cap. n. 6. — Indennità di missione, ecc » 6.000.000

Cap. n. 33. — Assegni fissi agli stabilimenti, ecc. » 200.000.000

Totale delle diminuzioni L. 210.000.000

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

a) *In aumento*:

Cap. n. 3. — Premio giornaliero di presenza, ecc. L. 2.600.000

Cap. n. 41. — Attrezzi, arredi, mobili, ecc. » 20.000.000

Cap. n. 51. — Spese inerenti alla vigilanza ministeriale, ecc. » 1.081.000

Totale degli aumenti L. 23.681.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 48 *bis*. — Contributo, ecc. per la traslazione, ecc. delle salme, ecc. L. 2.600.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) *In aumento*:

Cap. n. 14. — Fitto di locali, ecc. L. 6.830.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 125. — Spese relative alle riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica, ecc. L. 6.830.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

a) *In aumento*:

Cap. n. 75 *ter*. — Saldo di impegni, ecc. L. 800.000

Cap. n. 75 *sexies* (di nuova istituzione). — Imposte, aggio e multa dovuti per lo stabile di via Veneto, sede dell'ex Ministero delle corporazioni » 247.000

Cap. n. 79 *bis* (di nuova istituzione). — Spese relative alla partecipazione dell'Italia al Comitato direttivo ed al Segretariato permanente per il gruppo dello stagno » 1.350.000

Totale L. 2.397.000

b) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 75 *quinquies*. — Saldo di impegni per spese relative alle imposte, aggio e multa dovuti dal 1938 al 1948, per lo stabile di via Veneto, sede dell'ex Ministero delle corporazioni.

c) *Capitolo soppresso*:

Cap. n. 142 (aggiunto). — Spese relative alla partecipazione dell'Italia, ecc.

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

a) *In aumento*:

Cap. n. 9. — Compensi ad estranei, ecc. L. 170.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 11. — Indennità ai componenti di commissioni, ecc. L. 170.000

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento*:

Cap. n. 207. — Spese in dipendenza di danni bellici, ecc. L. 53.254.410

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 210. — Spese in dipendenza di danni bellici, ecc. L. 53.254.410

Il Ministro per il tesoro
PELLA

TABELLA *G*

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1948-49.

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

ENTRATA

a) *In aumento*:

Cap. n. 1. — Provento industriale dei tabacchi, ecc. L. 1.158.600.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 5. — Proventi industriali della vendita dei sali commestibili L. 79.000.000

SPESA

In aumento

Cap. n. 31. — Compera di tabacchi, ecc. L. 1.079.600.000

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 2. — Prodotto di beni stabili L. 150.000

SPESA

a) *In aumento*:

Cap. n. 12. — Pensioni, ecc. L. 950.000

Cap. n. 25. — Assegni al clero di Sardegna » 1.500.000

Totale degli aumenti L. 2.450.000

b) *In diminuzione*

Cap. n. 21. — Adempimento di pie fondazioni, ecc. L. 2.300.000

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTA' DI ROMA

ENTRATA

In aumento

Cap. n. 5. — Assegnazione corrisposta dal Tesoro, ecc. L. 115.000

PATRIMONI RIUNITI EX-ECONOMALI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 5. — Contributo dello Stato, ecc.	L.	3.007.000

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

SPESA

Modifica di denominazione:

Cap. n. 37. — Riparazioni straordinarie, consolidamenti, opere di difesa, rettifiche e sistemazioni saltuarie: costruzione o acquisto di fabbricati lungo le strade e autostrade statali per case cantoniere o ricovero di automezzi e macchinari adibiti ai lavori di competenza dell'A.N.A.S.; acquisto di aree per costituzione di pertinenze stradali o per deposito di materiali ed attrezzi.

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi del servizio della posta-lettere e dei pacchi	L.	800.000.000
Cap. n. 6. — Rimborsi dovuti da Amministrazioni estere, ecc.	»	101.600.000
Cap. n. 9. — Proventi del servizio dei conti correnti	»	100.000.000
Cap. n. 16. — Rimborso della Cassa depositi e prestiti delle spese, ecc.	»	321.000.000
Cap. n. 17. — Rimborso della Cassa depositi e prestiti per il servizio dei buoni fruttiferi postali	»	200.000.000
Cap. n. 30. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro, ecc.	»	1.094.400.000
Totale	L.	2.617.000.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 2. — Personale ausiliario, ecc. Retribuzioni, ecc.	L.	465.000.000
Cap. n. 3. — Compensi per maggiori prestazioni, ecc.	»	165.000.000
Cap. n. 4. — Premio di interessamento, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 14. — Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc.	»	44.000.000
Cap. n. 20. — Pensioni ordinarie	»	1.117.000.000
Cap. n. 24. — Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali	»	240.000.000
Cap. n. 27. — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze, ecc.	»	26.000.000
Cap. n. 77. — Retribuzione al personale delle ricevitorie, ecc.	»	529.000.000
Cap. n. 78. — Compensi vari al personale delle ricevitorie, ecc.	»	11.000.000
Cap. n. 86. — Manutenzione, restauro, ecc.	»	5.000.000
Totale	L.	2.617.000.000

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1-*bis*. — Proventi delle soprattasse sulle conversazioni interurbane	L.	20.000.000
Cap. n. 2. — Proventi derivanti dall'affitto di linee telefoniche aeree ed in cavo	»	360.000.000
Cap. n. 4. — Canoni dovuti dai concessionari di linee telefoniche private	»	60.000.000
Totale	L.	440.000.000

SPESA

a) *In aumento*:

Cap. n. 1. — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo	L.	111.000.000
Cap. n. 2. — Compensi per lavori straordinari e per lavori a cottimo	»	3.500.000
Cap. n. 9-*bis* (di nuova istituzione). — Spese occorrenti per la preparazione e per il perfezionamento del personale tecnico presso l'Istituto superiore P. T. T. ai fini della ricostruzione dei servizi telefonici	»	1.500.000
Cap. n. 10-*bis*. — Versamento alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale delle quote di soprattasse interurbane, ecc.	»	80.000.000
Cap. n. 12. — Retribuzioni al personale diurnista, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 15. — Contributo a carico dell'Azienda per indennità e rendite da corrispondere in caso di infortuni sul lavoro	»	300.000
Cap. n. 16. — Spese di ufficio: acquisto e manutenzione di mobili e arredi, ecc.	»	18.000.000
Cap. n. 19. — Rimborsi per lo scambio della corrispondenza telefonica e spese inerenti	»	52.000.000
Cap. n. 20. — Spesa per la partecipazione dell'Italia ai congressi internazionali, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 24. — Spese per fitto di locali di proprietà privata	»	2.200.000
Cap. n. 25. — Spesa di manutenzione, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 28. — Rimborso all'Amministrazione postale - telegrafica delle spese di manutenzione delle linee telefoniche, ecc.	»	56.700.000
Cap. n. 29. — Spese casuali	»	100.000
Cap. n. 30. — Spese per l'esercizio, da parte dei concessionari, di uffici e di linee interurbane, ecc.	»	70.000.000
Totale degli aumenti	L.	443.300.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 4. — Indennità di trasferimento e rimborso spese di trasporto	L.	800.000
Cap. n. 27. — Spesa di manutenzione straordinaria della rete telefonica nazionale in cavi sotterranei	»	2.500.000
Totale delle diminuzioni	L.	3.300.000

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

ENTRATA

a) *In aumento*:

Cap. n. 1. — Prodotti della rete principale e dello stretto di Messina	L.	9.251.800.000
Cap. n. 2. — Prodotti delle Ferrovie secondarie sicule	»	50.000.000
Cap. n. 3. — Redditi patrimoniali	»	300.000.000
Cap. n. 4. — Telegrammi privati	»	20.000.000
Cap. n. 5. — Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo	»	540.000.000
Cap. n. 7. — Prodotti per servizi accessori	»	260.000.000
Cap. n. 10. — Introiti indiretti delle Ferrovie secondarie sicule	»	300.000
Cap. n. 11. — Utili di magazzino	»	1.100.000.000
Cap. n. 12. — Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa	»	350.000.000
Cap. n. 13. — Ricuperi di carattere generale	»	1.062.400.000
Cap. n. 17. — Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei servizi, di materiali fuori uso od esuberanti	»	325.000.000
Cap. n. 18. — Contributo di altre Amministrazioni nelle spese per le stazioni di uso comune	»	35.000.000

Cap. n. 23. — Proventi eventuali	L. 500.000.000
Cap. n. 26-*bis* (di nuova istituzione). — Rimborso dal Tesoro dello Stato delle rate di ammortamento e della quota di spesa per il collocamento del mutuo contratto col Consorzio di credito per le opere pubbliche, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 maggio 1947, n. 522, relativamente alla parte del mutuo stesso destinata al ripristino degli impianti ferroviari (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 maggio 1947, n. 666)	» 1.507.800.000
Cap. n. 37-*bis* (di nuova istituzione). — Ricavo dal mutuo contratto con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per far fronte alle spese per il ripristino degli impianti, per la estensione della elettrificazione delle linee e per altri lavori di carattere patrimoniale	» 22.750.000.000
Cap. n. 49-*bis* (di nuova istituzione). — Fondi da impiegare per la ricostituzione della dotazione di magazzino (cap. n. 88 della spesa)	» 26.600.000.000
Cap. n. 53. — Corrispettivo dei lavori fatti in cantieri e officine diverse e della energia prodotta nelle centrali elettriche	» 435.000.000
Cap. n. 54. — Materiali di scorta, materie impiegate o scaricate	» 1.700.000.000
Cap. n. 56. — Ricupero della parte a carico del Tesoro delle pensioni, ecc.	» 40.000.000
Cap. n. 62. — Contributo dell'Amministrazione ferroviaria	» 4.986.000.000
Cap. n. 66. Contributo dell'Amministrazione	» 16.000.000
Cap. n. 70. — Affitti delle case	» 7.500.000
Cap. n. 73. — Ricupero dell'eccedenza passiva della gestione	» 42.500.000
Cap. n. 74. — Somme prelevate dalle disponibilità patrimoniali ed introiti straordinari da investire in beni immobili e mobili	» 40.000.000
Cap. n. 79 (modificata la denominazione). — Ritenute al personale per assegni giornalieri di malattia (regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1988, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 202 e decreto Ministeriale 11 febbraio 1947)	» 35.000.000
Cap. n. 99. — Operazioni attinenti ai trasporti	» 18.000.000.000
Cap. n. 100. — Operazioni attinenti al personale	» 1.000.000.000
Cap. n. 101. — Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati	» 40.000.000.000
Cap. n. 103. — Tasse erariali e di bollo sui trasporti	» 2.000.000.000
Cap. n. 107. — Imposta generale sull'entrata	» 3.900.000.000
Cap. n. 108. — Ritenute sulle competenze del personale sussidiario e contrattista, ecc.	» 200.000.000
Cap. n. 109. — Ritenute sulle competenze del personale e corrispondente contributo dell'Amministrazione a favore del l'Ente nazionale di previdenza, ecc.	» 1.010.000.000
Cap. n. 110 (*di nuova istituzione*). — Ritenute sulle competenze del personale e corrispondente contributo dell'Amministrazione a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per il Fondo di solidarietà sociale (cap. n. 151 della spesa)	» 200.000.000
Cap. n. 111 (*di nuova istituzione*). — Ritenute sulle competenze del personale a favore dell'« I.N.A.-Casa » (cap. n. 152 della spesa)	» 75.000.000
Totale degli aumenti	L. 138.339.300.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 6. — Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria	L. 200.000.000
Cap. n. 9. — Proventi per la cessione a terzi di energia elettrica	» 15.000.000
Cap. n. 15. — Ricuperi dei servizi	» 2.200.000.000
Cap. n. 45. — Forniture ai servizi	» 26.600.000.000
Cap. n. 52. — Corrispettivo dei lavori fatti dalle Officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione e dall'industria privata	» 5.500.000.000
Cap. n. 63. — Ritenute ordinarie	» 500.000
Cap. n. 78. — Quote sull'importo delle tasse di bollo, ecc.	» 7.900.000
Cap. n. 86. — Entrate diverse ed eventuali	» 110.000.000
Cap. n. 105. — Imposte a carico della parte ordinaria del bilancio, ecc.	» 35.000.000
Cap. n. 106. — Imposte e tasse ritenute a terzi	» 60.500.000
Totale delle diminuzioni	L. 34.728.900.000

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 61. — Contributo straordinario dell'Erario a parziale copertura del disavanzo di gestione, per effetto della insufficienza delle riserve e dell'eccesso del numero di pensionati dovuto ad eventi straordinari (art. 6 della legge 4 maggio 1936, n. 844).

d) *Capitolo di nuova istituzione*:

Cap. n. 82-*bis*. — Entrate delle colonie marine e climatiche . . . *per memoria*

Spesa

a) *In aumento*:

Cap. n. 1. — Personale (Servizi della direzione generale)	L. 450.000.000
Cap. n. 2. — Forniture, spese ed acquisti (Servizi della Direzione generale)	» 140.000.000
Cap. n. 4. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio movimento)	» 1.300.000.000
Cap. n. 5. — Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo	» 210.000.000
Cap. n. 6. — Personale (Servizio commerciale e del traffico)	» 250.000.000
Cap. n. 7. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio commerciale e del traffico)	» 30.000.000
Cap. n. 8. — Indennizzi per perdite, avarie, ritardata resa di spedizioni, ecc.	» 110.000.000
Cap. n. 9. — Personale (Servizio materiale e trazione)	» 1.435.000.000
Cap. n. 12. — Personale (Servizio lavori e costruzioni)	» 565.000.000
Cap. n. 16. — Personale (linee secondarie a scartamento ridotto)	» 55.000.000
Cap. n. 17. — Forniture, spese ed acquisti (linee secondarie a scartamento ridotto)	» 100.000.000
Cap. n. 18. — Manutenzione del materiale rotabile (linee secondarie a scartamento ridotto)	» 100.000.000
Cap. n. 19. — Manutenzione della linea (linee secondarie a scartamento ridotto)	» 40.000.000
Cap. n. 20. — Personale (navigazione dello stretto di Messina)	» 35.000.000
Cap. n. 21. — Forniture, spese ed acquisti (Navigazione dello Stretto di Messina)	» 205.000.000
Cap. n. 22. — Contributo al Fondo pensioni e sussidi, ecc.	» 4.986.000.000
Cap. n. 23. — Contributo al Fondo speciale per le pensioni agli agenti, ecc.	» 16.000.000
Cap. n. 28. — Contributo all'Ente Nazionale previdenza ed assistenza dipendenti statali	» 20.000.000
Cap. n. 29. — Spese per assegni e indennità diverse al personale	» 150.000.000

Cap. n. 34. — Oblazioni e sussidi al personale	L.	4.500.000
Cap. n. 37. — Spese per il personale addetto al servizio degli autoveicoli	»	100.000.000
Cap. n. 38. — Avvisi, orari e pubblicazioni diverse	»	50.000.000
Cap. n. 39. — Imposte e tasse	»	22.000.000
Cap. n. 40. — Spese giudiziarie e contenziose	»	7.000.000
Cap. n. 41. — Affitto, adattamento e riparazione di locali privati per uso di ufficio e di magazzino	»	20.000.000
Cap. n. 42. — Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà	»	75.000.000
Cap. n. 43. — Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere	»	25.000.000
Cap. n. 45. — Contributo dell'Amministrazione nelle spese per le stazioni di uso comune	»	135.000.000
Cap. n. 46. — Compensi ad altre Amministrazioni per i servizi coi loro treni e per i servizi su tronchi in esercizio speciale	»	70.000.000
Cap. n. 48. — Compensi corrisposti ad Amministrazioni ferroviarie estere per l'esercizio di tronchi di confine	»	60.000.000
Cap. n. 52. — Addebiti per cali, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 53. — Spese diverse	»	600.000.000
Cap. n. 54. — Servizi accessori ad impresa od in economia	»	10.000.000
Cap. n. 54-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il personale addetto alla gestione viveri « La Provvida »	»	500.000.000
Cap. n. 57. — Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore	»	550.000.000
Cap. n. 58. — Rinnovamento della parte metallica dell'armamento	»	400.000.000
Cap. n. 64. — Annualità dovuta al Consorzio di credito per le opere pubbliche per i fondi da esso mutuati per le spese di nuove elettrificazioni, ecc.	»	417.800.000
Cap. n. 64-*bis* (di nuova istituzione). — Rimborso al Consorzio di credito per le opere pubbliche della spesa occorsa per la emissione del prestito autorizzato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 maggio 1947, n. 522	»	1.035.000.000
Cap. n. 64-*ter* (di nuova istituzione). — Annualità dovuta al Consorzio di credito per le opere pubbliche per i fondi da esso mutuati per le spese per il ripristino degli impianti per la estensione della elettrificazione delle linee e per altri lavori patrimoniali (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 maggio 1947, n. 522)	»	1.478.000.000
Cap. n. 65. — Interessi sulle anticipazioni fornite dal Tesoro per la costruzione od acquisto di alloggi per i ferrovieri in conto patrimoniale	»	5.000.000
Cap. n. 71. — Interessi a favore del fondo di rinnovamento impianti e macchinari delle centrali elettriche	»	49.700.000
Cap. n. 72. — Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiali, ecc.	»	1.300.000
Cap. n. 80. — Lavori in conto patrimoniale, ecc.	»	5.900.000.000
Cap. n. 83. — Lavori di elettrificazione delle linee	»	3.200.000.000
Cap. n. 86. — Spese di riparazione e di ricostruzione, ecc.	»	13.650.000.000
Cap. n. 95. — Spese dei cantieri e officine diverse e delle centrali elettriche	»	435.000.000
Cap. n. 96. — Materiali di scorta, materie ricevute	»	1.700.000.000
Cap. n. 97. — Pensioni	»	5.558.000.000
Cap. n. 99. — Sussidi	»	1.000.000
Cap. n. 100. — Pensioni ad agenti ex gestioni austriache, ecc.	»	72.000.000
Cap. n. 103. — Pensioni	»	15.500.000
Cap. n. 111. — Spese di amministrazione, custodia e diverse	»	30.000.000
Cap. n. 112. — Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile	L.	5.000.000
Cap. n. 113. — Manutenzione ordinaria	»	15.000.000
Cap. n. 117. — Spese per acquisto e costruzione di immobili ed arredamenti	»	40.000.000
Cap. n. 119. — Indennità di buonuscita	»	268.000.000
Cap. n. 123. — Assegni giornalieri di malattia, ecc.	»	35.000.000
Cap. n. 124-*bis* (di nuova istituzione). — Colonie marine e climatiche	»	110.000.000
Cap. n. 140. — Operazioni attinenti ai trasporti	»	18.000.000.000
Cap. n. 141. — Operazioni attinenti al personale	»	1.000.000.000
Cap. n. 142. — Lavori, forniture, ecc.	»	40.000.000.000
Cap. n. 144. — Versamento delle tasse erariali e di bollo sui trasporti	»	2.000.000.000
Cap. n. 148. — Versamento dell'imposta generale sull'entrata	»	3.900.000.000
Cap. n. 149. — Versamento all'Istituto nazionale assicurazioni dei premi per l'assicurazione del personale, ecc.	»	200.000.000
Cap. n. 150. — Versamento all'Ente nazionale di previdenza, ecc.	»	1.010.000.000
Cap. n. 151 (di nuova istituzione). — Versamento all'Istituto Nazionale della previdenza sociale delle ritenute al personale non di ruolo e del relativo contributo dell'Amministrazione per il Fondo di solidarietà sociale (capitolo n. 110 dell'entrata)	»	200.000.000
Cap. n. 152 (di nuova istituzione). — Versamento all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dipendenti statali delle ritenute al personale per l'« I.N.A. - Casa » (capitolo n. 111 dell'entrata)	»	75.000.000
Totale degli aumenti	L.	113.331.800.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 3. — Personale (Servizio movimento)	L.	510.000.000
Cap. n. 10. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio materiali e trazione)	»	1.095.000.000
Cap. n. 14. — Manutenzione della linea	»	500.000.000
Cap. n. 30. — Spese per indennità di missione	»	860.000.000
Cap. n. 31. — Spese per indennità di trasferimento	»	15.000.000
Cap. n. 35. — Spese per il servizio sanitario, ecc.	»	45.000.000
Cap. n. 94. — Spese per lavori fatti dalle officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione e dall'industria privata	»	5.500.000.000
Cap. n. 98. — Indennità di caroviveri	»	605.000.000
Cap. n. 118. — Spese per raccogliere ed istruire orfani e figli di agenti ed ex agenti	»	85.000.000
Cap. n. 125. — Avanzo della gestione	»	300.900.000
Cap. n. 126. — Spese diverse per il funzionamento delle colonie	»	105.000.000
Cap. n. 127. — Spese di manutenzione degli immobili e del materiale	»	5.000.000
Cap. n. 146. — Versamento delle imposte, ecc.	»	35.000.000
Cap. n. 147. — Versamento delle imposte e tasse ritenute a terzi	»	60.500.000
Totale delle diminuzioni	L.	9.721.400.000

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

Modifica di denominazione:

Art. n. 8. — Rimborso allo Stato degli stipendi, assegni fissi e retribuzioni del personale civile e militare addetto ai servizi dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali (articoli 1 e 14 della legge 5 gennaio 1933, n. 30).

Il Ministro per il tesoro
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « San Martino a Cappella », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 16 novembre 1948 del Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, con la quale su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « San Martino a Cappella » di pertinenza, come dagli atti, di Schiavone Giuseppe fu Pasquale, Cantelli Preziosa di Francesco, comune di Castelvolturno e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Zippo Anna fu Nicola maritata Pacifico, livellaria al comune di Castelvolturno, alla partita 708, foglio di mappa 32, particella 105, per la superficie di Ha. 0.72.80 e con l'imponibile di L. 50,96.

Detto fondo confina con la proprietà Conte Angelina fu Ercole ed altri, con la strada vicinale San Martino a Cappella, con la proprietà Pisciotta Raffaele fu Francesco ed altri, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata l'11 febbraio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « San Martino a Cappella » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata l'immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 8000 (ottomila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 22, foglio n. 71. — GIORDANI

(3727)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « San Martino a Coltura », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 10 novembre 1948 del Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, con la quale su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « San Martino a Coltura » di pertinenza, come dagli atti, Berlingieri Giovanna di Giovanni, maritata Sementini e comune di Castelvolturno e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Berlingieri Giovanna di Giovanni maritata Sementini, livellaria al comune di Castelvolturno, alla partita n. 71, foglio di mappa n. 25, particella 30, superficie Ha. 0.80.06, imponibile L. 96,07

Detto fondo confina con la strada comunale « Caradogna », con la strada vicinale « San Martino a Coltura », con la proprietà Noviello Giuseppe fu Carmine, Montesano Giuseppe fu Vincenzo e Simeone Laura, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 5 febbraio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « San Martino a Coltura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata l'immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 8000 (ottomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 22, foglio n. 78. — GIORDANI

(3729)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 aprile 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Seponi », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 9 febbraio 1949 del Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, con la quale su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Seponi » di pertinenza, come dagli atti, di Cepparulo Giuseppe fu Matteo, livellario al comune di Castelvolturno, e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Cepparulo Giuseppe fu Matteo, livellario al comune di Castelvolturno, partita 892, foglio di mappa 32, particella 47, per la superficie di Ha. 0.74.46 e con l'imponibile di L. 89,35.

Detto fondo confina con le proprietà Acconcia Amalia fu Angelo, Buffardi Rosa fu Enrico ed altri, Sellito Teresa fu Gennaro ed altri, Radeschi Maddalena fu Raffaele;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 22 marzo 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Seponi » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata l'immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 8000 (ottomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 22, foglio n. 226. — GIORDANI

(3730)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 aprile 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Limoncello », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 27 gennaio 1949 del Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, con la quale su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Limoncello » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Gagliardi Pietro di Vincenzo e Congregazione di carità, sotto il titolo dell'Annunziata e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Gagliardi Pietro di Vincenzo, livellario alla Congregazione di carità sotto il titolo dell'Annunziata, partita 873, foglio di mappa 31, particella 2, per la superficie di Ha. 1.64.73 e con l'imponibile di L. 197,68.

Detto fondo confina con la strada provinciale Capua-Castelvolturno, con le proprietà Letizia Giovanni fu Domenico, Tornincasa Gennaro fu Francesco, Parrocchia di San Castrese in Castelvolturno, Tafuri Assunta fu Raimondo, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 25 marzo 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Limoncello » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata l'immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 20.000 (ventimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1947

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 22, foglio n. 234. — GIORDANI

(3731)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1949.
Istituzione di una Agenzia consolare in Campo Grande (Mato Grosso).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare approvata con regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in Campo Grande (Mato Grosso), alle dipendenze del Consolato generale in San Paolo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1949

p. *Il Ministro*: BRUSASCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1949
Registro n. 14, foglio n. 120. — BARNABA

(3732)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1949.
Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Perugia all'esercizio di Magazzini generali pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio agrario provinciale di Perugia per essere autorizzato ad istituire e gestire in detta Provincia magazzini generali pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate;
Visto il parere manifestato dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia nella riunione del 25 giugno 1949;
Vista la deliberazione adottata dal Comitato provinciale dei prezzi di Perugia nella seduta del 1° luglio detto;
Sentito il Comitato interministeriale dei perzzi;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Perugia è autorizzato a gestire in regime di Magazzini generali pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate i seguenti impianti siti in detta Provincia:

Magazzini principali di Perugia (contrada Fontivegge).

Succursali di Assisi, Bevagna, Bruna di Castel Ritaldi, Città della Pieve (Ponticelli), Città di Castello, Foligno, Fratta Todina, Gualdo Tadino, Gubbio, Marsciano, Perugia (Ponte San Giovanni), Spoleto, Tavernelle (Panicale), Todi (Caselle-Ponte Naia e Ponte Rio), Trevi, Tuoro, Umbertide.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nei Magazzini generali autorizzati col precedente articolo si applicano le condizioni regolamentari approvate dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia nella citata riunione del 25 giugno 1949, e le tariffe approvate con la citata deliberazione 1° luglio 1949 del Comitato provinciale dei prezzi.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia proporrà entro sei mesi, al Ministero, la forma e la misura della cauzione, che quel Consorzio agrario provinciale è tenuto a prestare a' sensi dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(3711)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1949.
Revoca del sequestro della Società per azioni assicurazioni e riassicurazioni « La Pace », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 3 settembre 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la Società per azioni assicurazioni e riassicurazioni « La Pace », con sede in Milano, esistendo nella stessa prevalenti interessi tedeschi e nominato sequestratario l'avv. Giulio Bas;
Ritenuto che, in dipendenza dell'avvenuta vendita della partecipazione azionaria tedesca, costituita da n. 74.333 azioni, non esistono più nella suddetta Società interessi tedeschi, per cui deve provvedersi alla revoca del sopramenzionato provvedimento di sequestro;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;
Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 3 settembre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la Società per azioni assicurazioni e riassicurazioni « La Pace », con sede in Milano, e nominato sequestratario l'avvocato Giulio Bas.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1949

Il Ministro: PELLA

(3736)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Grottammare, San Benedetto del Tronto, Ripatransone ed Acquaviva Picena (Ascoli Piceno).

Per il periodo 1° settembre 1949-31 agosto 1952, i fondi siti nei comuni di Grottammare, San Benedetto del Tronto, Ripatransone ed Acquaviva Picena (Ascoli Piceno), dell'estensione di ettari 1800, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

dalla strada vicinale che va a monte Secco e passa nella colonia di Marchetti Nazzareno, segue nella colonia Marcozzi Giuliano di Petrelli Leone, nella colonia Saladini Nazzareno e Vanicola Luigi di Sgariglia, colonia Cossi Domenico di Merli Nazzareno, Casa Formentini Filippo, strada provinciale per Acquaviva fino al ponte vecchio seguendo il fosso dell'Albula fino alla frazione di San Savino, incrocia con la provinciale fosso San Savino ed acqua del fiume Tesino, fino alla colonia di Marchetti Nazzareno.

(3771)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nono elenco dei dati di individuazione degli automezzi iscritti ai fini amministrativi ai sensi dell'art. 3 della legge 22 gennaio 1942, n. 51, e dell'art. 5 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 118.

F.lli Pastacaldi, Impruneta (Firenze):
marca e tipo: Fiat 1100; telaio n. 213411; motore n. 289188;
Schulz Carlo, via Orazio, 37, Bolzano:
marca e tipo: Fiat 1100; telaio n. 274521; motore n. 293602;
Vezzil Giov. Battista, via Palepoli, 20, Napoli:
marca e tipo: Fiat 500; telaio n. 017787; motore n. 017900;
Prioglio Giovanni, San Giorgio di Nogaro (Udine):
marca e tipo: Fiat 500; telaio n. 066038; motore n. 073443;
Costa Leone, V. L. Lotto 16, Bergamo:
marca e tipo: Fiat 500; telaio n. 089206; motore n. 090004;
Berardino Vittorio, Manocalzati (Avellino):
marca e tipo: Lancia Augusta; telaio n. 34-1433; motore numero 5173;
F.lli Buzzatti, Agordo (Belluno):
marca e tipo: Alfa Romeo 85/A; telaio n. 176; motore numero 32394;
On. Bruno di Belmonte Cesare, Ispica (Ragusa):
marca e tipo: Alfa Romeo 500; telaio n. 2214213; motore numero 2241236;
Minetti Abele e Scaglioni Giovanni, Cremona:
marca e tipo: Bianchi Ambrosiano; telaio n. 1645; motore n. 1645;
Vinci Patrizio, piazza Segrino, 1, Milano:
marca e tipo Fiat 621; telaio n. 405206; motore n. 405206;
Proglio Antonio, via S. Antonio Esquilino n. 4, Roma:
marca e tipo: Fiat 626; telaio n. 000472; motore n. 000489;
Ciardi Giuseppe, via Archimede, 82, Roma:
marca e tipo: Fiat 634 N; telaio n. 009739; motore n. 011937;
Schezianz Vittorio, Mattughe:
marca e tipo: Motociclo Ariel; telaio n. 946; motore n. 208;
Barboni Poldino, via Darsena, Imola:
marca e tipo: Motociclo Bianchi; telaio n. 82526; motore n. 82526;
Ruggeri Medardo:
marca e tipo: Motociclo F.N.; telaio n. 40841; motore numero 15332;
Scalfi Ferruccio, Saone di Trione (Trento):
marca e tipo: Motociclo Gilera; telaio n. 10978; motore n. 11689;
Bianchi Lorenzo, Roncone (Trento):
marca e tipo: Motociclo Guzzi; telaio n. 3129; motore numero 3129;
Pavin Bruno, Foro Boario, Albettone (Vicenza):
marca e tipo: Motociclo Norton, telaio n. 000058; motore n. 000058;
Ciradi Giuseppe, via Archimede, 12, Roma:
marca e tipo: Rimorchio Adige; telaio n. 4440.

Si avverte che decorsi sei mesi dalla pubblicazione senza che nessuno abbia fatto valere dei diritti sugli automezzi sopraindicati mediante atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, questo Ministero disporrà la eliminazione della riserva ai fini amministrativi.

I precedenti elenchi sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 23 marzo 1949, n. 120 del 25 maggio 1949 e n. 171 del 28 luglio 1949.

(3707)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 186

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 16 settembre 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 16 settembre 1949

Rendita 3,50 % 1906	79,15
Id. 3,50 % 1902	75,225
Id. 3 % lordo	51,90
Id. 5 % 1935	100,025
Redimibile 3,50 % 1934	75,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,775
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,90
Id. 5 % 1936	96,125
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100 —
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,05
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,025
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,95
Id. 5 % convertiti 1951	100,275

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di settembre 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 16 settembre 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L.	13,12	per franco belga
Danimarca	»	72,98	» corona danese
Francia	»	1,75	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	»	70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	»	—	» peseta
Svezia (c/speciale)	»	—	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	»	142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per titoli ed esami a undici posti di assistente di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) in esperimento nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, riguardante i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra ed il regolamento relativo approvato con regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48; 2 giugno 1936, n. 1172 e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi e l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che riguardano la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visti la legge 25 settembre 1940, n. 1548, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 e la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernenti benefici e norme a favore degli invalidi, orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, dei reduci e dei caduti per la guerra di liberazione, di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, dei combattenti della seconda guerra mondiale, nonchè dei mutilati ed invalidi e dei congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti 1940-43;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, nonchè l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernente il riconoscimento delle qualifiche partigiane e della qualità di reduce dalla deportazione e dall'internamento;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che stabilisce l'assegno mensile da corrispondere al personale in prova delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 6, riguardante agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, contenente disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi agli impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 16 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1948, n. 1116, concernente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci e relative norme di applicazione;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sulla applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Viste le disposizioni concernenti la riserva di posti, contenute nel decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 962;

Vista la legge 12 aprile 1949, n. 149, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, col quale è stato riordinato il personale delle Stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il regio decreto 23 marzo 1940, n. 744, riguardante la istituzione della Stazione sperimentale per i combustibili;

Vista la nota in data 12 maggio 1949, n. 39334/12106.2.16.3/1.3, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a undici posti di assistente di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) in esperimento nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria.

Gli undici posti messi a concorso sono ripartiti fra le seguenti Stazioni sperimentali per le quali si richiedono i titoli di studio a fianco di ciascuna indicati

a) Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria (un posto): Laurea in chimica pura o in chimica industriale o in ingegneria chimica o in chimica farmacia o in scienze agrarie o in scienze naturali;

b) Stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi in Milano (tre posti): Laurea in chimica o in chimica industriale o in ingegneria chimica;

c) Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano (un posto): Laurea in chimica pura o in chimica industriale o in ingegneria chimica;

d) Stazione sperimentale per i combustibili in Milano (due posti): Laurea in chimica o in chimica industriale, o ingegneria industriale o in ingegneria chimica;

e) Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma (due posti): Laurea in chimica pura o in chimica farmacia o in chimica industriale o in ingegneria chimica;

f) Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli (due posti) Laurea in chimica pura o in chimica industriale o in ingegneria chimica.

I posti assegnati alle singole Stazioni verranno conferiti mediante separati procedimenti e distinte prove di esame.

Nell'unica domanda di partecipazione al concorso i candidati potranno chiedere di essere ammessi a concorrere per i posti relativi ad una o più Stazioni.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio Direzione generale dell'industria, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Ai concorrenti che risiedano nelle colonie e all'estero e a coloro che dimostrino di essere chiamati alle armi, è consentito di presentare entro il detto termine le sole domande, salvo a corredarle dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 3.

Le domande dovranno indicare il cognome, nome e paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni, e la Stazione o le Stazioni per le quali egli intende concorrere. Le domande dovranno, altresì, contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto ad accettare in caso di nomina, la residenza della Stazione o quella di una sua Sezione, nonchè l'elencazione dei documenti allegati e l'esplicita dichiarazione se abbiano partecipato e con quale esito, a precedenti concorsi per la nomina a posti dello stesso ruolo. Infine nella domanda dovrà essere indicata la lingua straniera, oltre la francese, che il candidato avrà scelto per la prova orale.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Tale limite massimo di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni di guerra del conflitto 1940-43 od alla guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i civili deportati e internati dai fascisti o dai tedeschi.

Lo stesso limite massimo è elevato a 44 anni

c) per i mutilati e invalidi della guerra 1915-18, e in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle colonie dell'Africa orientale, o del conflitto 1940-43 e della guerra di liberazione, anche se militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni. Sono esclusi dal beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1941;

d) per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguiti promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici relativi al limite massimo di età coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

e) per gli aspiranti che comprovino la loro qualità di capo di famiglia numerosa, salvo anche nei loro confronti l'applicazione, se più favorevole, delle disposizioni del successivo capoverso.

Detti limiti massimi sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande, e ancora di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di età è poi elevato a 45 anni, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegato statale di ruolo, e nei confronti del personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito a norma dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

2. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che siano di nazionalità italiana e che appartengano a regioni geograficamente italiane, e coloro infine, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato.

2-*bis*. Certificato come sopra attestante che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che a' termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso.

3. Diploma originale o copia di esso autenticata da notaio, di una delle lauree indicate all'art. 1, e certificato del rettore dell'università indicante i punti riportati negli esami delle singole materie e in quello di laurea.

4. Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 85, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risieda da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. - Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati o invalidi di guerra di cui al n. 1, lettera *c*) del presente articolo, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria previsto dall'art. 14, n. 3 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati a una visita medica, da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un collegio medico da lei nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano.

7. Foglio di congedo illimitato militare o certificato, su carta legale, debitamente legalizzato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, ovvero, se i candidati abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare. I candidati

che rivestano la qualità di ufficiale produrranno copia dello stato di servizio militare debitamente regolarizzata agli effetti del bollo.

I candidati ex combattenti di cui al n. 1, lettera *g*) del presente articolo esibiranno, oltre alla detta copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazione e quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa e altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valor militare e di croci di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

La qualifica di partigiano combattente può essere provvisoriamente comprovata mediante attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo presentazione, prima della esecuzione delle prove orali del concorso, del regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati o invalidi di cui al n. 1 della lettera *c*) del presente articolo — in qualunque categoria di invalidità rientrino — dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure presentando una dichiarazione di invalidità, su carta legale, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Associazione stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di caduti per la guerra 1915-18, o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle colonie dell'Africa orientale, per il conflitto 1940-43 o per la guerra di liberazione, anche se militarizzati od assimilati o per la lotta di liberazione, e i figli dei mutilati ed invalidi in dipendenza dei predetti conflitti, dovranno dimostrare tali loro qualità, i primi mediante certificato su carta legale, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Associazione nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; gli altri con il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto.

8. Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

9. Fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio — la firma dei quali dovrà a sua volta essere legalizzata — e con la prescritta marca da bollo.

Non è consentita, in luogo di questo, la presentazione di altro documento.

Ai documenti sopra elencati, i candidati possono aggiungere tutti gli altri titoli e le pubblicazioni che ritengano opportuno presentare.

Tra questi titoli saranno tenuti in particolare conto quelli comprovanti l'attitudine e la preparazione del candidato negli studi e nelle ricerche attinenti alla specializzazione o alle specializzazioni prescelte.

Le pubblicazioni, da rimettersi in triplice esemplare, devono essere a stampa.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 2-*bis*, 4, 5, 6 e 8 del precedente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del Comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta da bollo. Solamente quelli indigenti possono presentare i certificati di nascita, di cittadinanza italiana, di buona condotta e medico in carta libera, purchè per ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Anche il certificato generale del casellario giudiziario può essere presentato in esenzione della tassa di bollo, purchè la richiesta di esso sia fatta al procuratore del tribunale per il tramite del sindaco e sia corredata del prescritto certificato di indigenza. Anche quest'ultimo certificato dovrà essere unito agli altri documenti che corredano la domanda di ammissione al concorso.

I concorrenti che alla data del presente decreto prestino comunque servizio civile non di ruolo presso Amministrazioni dello Stato, dovranno presentare oltre ai documenti di cui al precedente articolo, un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione di provenienza, se appartenenti ad altre Amministrazioni, o dal capo ufficio, se facenti parte del Ministero dell'industria e commercio, da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario, con l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione e di eventuali successive conferme la durata e la natura del servizio prestato.

I candidati che alla data del presente decreto siano impiegati civili di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 3, 7 e 9 del precedente art. 3. Dovranno però trasmettere, qualora non dipendano dal Ministero dell'industria e commercio, copia dello stato di servizio debitamente legalizzata, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, nonchè un'attestazione dell'Amministrazione stessa comprovante che non sono sottoposti a procedimento penale o disciplinare o di epurazione e che hanno ottenuto almeno la qualifica di « buono ».

Il personale civile non di ruolo comunque denominato, che a mente del precedente art. 3, n. 1, ultimo capoverso, intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età, dovrà produrre, inoltre, un certificato su carta da bollo da L. 24, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio con l'indicazione della data di inizio, della durata e della natura del servizio stesso.

I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 5, 6 e 7 del precedente art. 3, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica di ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di ex combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato n. 7.

Art. 5.

Salvo quanto è disposto dal precedente art. 2, ultimo comma, a favore dei candidati che risiedono nelle colonie o all'estero, ovvero siano richiamati alle armi, tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alle domande.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, fatta eccezione soltanto per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dalla Amministrazione presso cui il titolo si trova. E' ammissibile, però, il riferimento ai documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'industria e commercio ad eccezione della fotografia, la quale dovrà in ogni caso essere unita alla domanda, purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità a termini del primo comma dell'art. 4.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendano far valere, possono essere prodotti dopo la presentazione delle domande, ma non oltre comunque la data stabilita per lo svolgimento delle prove orali del concorso.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dall'art. 2, primo comma, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti, o corredate di documenti irregolari.

L'Amministrazione si riserva, peraltro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare entro un breve termine perentorio, le domande e i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito della età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto, nei riguardi dei coniugati dal precedente art. 3, n. 1, terz'ultimo capoverso, in applicazione dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

Per ciascuna specializzazione di cui all'art. 1 sarà nominata una Commissione composta:

del direttore della Stazione sperimentale i cui posti sono messi a concorso;

di due docenti universitari e di un funzionario del Ministero di grado non inferiore al 6°.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Art. 8.

Le prove di esame si svolgeranno nelle località sedi delle singole Stazioni sperimentali, nell'epoca e nel luogo che verranno, a mezzo di lettera raccomandata, tempestivamente comunicati ai candidati.

PROVE DI ESAME

Per la Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria:

Prova scritta:

Svolgimento di un tema riguardante un argomento di chimica e tecnologia dell'industria degli olii essenziali e dei derivati agrumari.

Prove pratiche:

a) analisi chimica di un olio essenziale con ricerca delle sofisticazioni, accompagnata da relazione scritta;

b) analisi di un derivato agrumario (citrato di calcio, succhi, polpe) con giudizio e relazione scritta.

Prova orale:

a) discussione sulle pubblicazioni presentate e sulle prove scritte e pratiche;

b) interrogazioni sui metodi di controllo dei prodotti di cui si occupa la Stazione;

c) legislazione sulle Stazioni sperimentali per l'industria;

d) traduzione riassuntiva dal francese ed altra dall'inglese o dal tedesco (a scelta del candidato) di pubblicazioni relative ad argomenti di cui si occupa la Stazione.

Per la Stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi in Milano:

Prova scritta:

Svolgimento di un tema riguardante un argomento di chimica e di tecnologia delle principali industrie degli olii minerali e derivati, dei grassi derivati.

Prova pratica:

Analisi chimica di un olio lubrificante o di un grasso o di un suo derivato (glicerina, sapone) accompagnata da relazione scritta sui risultati ottenuti.

Prova orale:

a) discussione sulle pubblicazioni presentate, sulla prova pratica e su argomenti di cultura generale sulle industrie dei grassi e derivati, degli olii minerali e derivati, dei colori, delle vernici e dei solventi;

b) legislazione sulle Stazioni sperimentali per l'industria;

c) traduzione riassuntiva dal francese ed altra dall'inglese o dal tedesco (a scelta del candidato) di pubblicazioni relative ad argomenti di cui si occupa la Stazione.

Per la Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano:

Prova scritta:

Svolgimento di un tema su argomento di chimica applicata alle industrie tessili o alla cellulosa.

Prove pratiche:

a) Analisi qualitativa e quantitativa di prodotto usato industrialmente nella nobilitazione dei manufatti tessili o nella fabbricazione della cellulosa;

b) analisi microscopica e chimica di un manufatto dell'industria tessile e di un prodotto cartario con breve relazione sui procedimenti seguiti nella loro fabbricazione.

Prova orale:

a) discussioni sulle pubblicazioni presentate e sulle prove scritte e pratiche;

b) chimica della cellulosa;

c) merceologia tessile e cartaria;

d) analisi industriale di manufatti tessili e prodotti chimici ausiliari di lavorazione;

e) legislazione sulle Stazioni sperimentali per l'industria;

f) traduzione riassuntiva dal francese, ed altra dall'inglese o tedesco (a scelta del candidato), relative ad argomenti di cui si occupa la Stazione.

Per la Stazione sperimentale per i combustibili in Milano:

Prove scritte:

a) svolgimento di un tema su argomenti di tecnologia chimica applicata ai combustibili (trattamento e trasformazione di combustibili solidi, liquidi e gassosi);

b) svolgimento di un tema su calcoli termochimici (temperatura di combustione, bilanci termici, ecc.) applicata alla combustione in forni o motori, o alla gassificazione di combustibili solidi.

Prova pratica:

Saggio analitico su combustibili solidi, liquidi o gassosi (analisi approssimativa di un carbone, saggi fondamentali su di un prodotto petrolifero, analisi tecnica di gas combustibile).

Prove orali:

a) interrogazioni su temi di tecnologia chimica applicata ai combustibili;

b) interrogazioni relative a una delle principali industrie di trasformazione di combustibili;

c) metodi di controllo dei combustibili;

d) legislazione sulle Stazioni sperimentali per l'industria;

e) traduzione riassuntiva dal francese, ed altra dall'inglese o dal tedesco (a scelta del candidato) di pubblicazioni relative ad argomenti di cui si occupa la Stazione.

Per la Stazione sperimentale per le conserve alimentari in Parma:

Prova scritta:

Svolgimento di un tema riguardante un argomento di chimica e tecnologia dell'industria delle conserve.

Prove pratiche:

a) analisi chimica qualitativa di un prodotto alimentare conservato, accompagnata da relazione scritta sui risultati ottenuti;

b) analisi chimica quantitativa di un prodotto alimentare conservato, accompagnata da relazione scritta sui risultati ottenuti.

Prova orale:

a) discussione sulle pubblicazioni presentate e sulle prove scritte e pratiche;

b) legislazione sulle conserve alimentari;

c) legislazione sulle Stazioni sperimentali per l'industria;

d) traduzione riassuntiva dal francese, ed altra dall'inglese o dal tedesco (a scelta del candidato) su pubblicazioni relative ad argomenti di cui si occupa la Stazione.

Per la Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli:

Prova scritta:

Svolgimento di un tema su di un argomento di chimica o di tecnologia dell'industria del cuoio.

Prova pratica:

Analisi chimica quantitativa di un prodotto chimico o di una materia conciante adoperata in conceria, accompagnata da una breve relazione scritta sui risultati ottenuti.

Prova orale:

a) discussione sulle pubblicazioni presentate sulle prove scritte e pratiche;

b) nozioni generali sulla chimica del cuoio con particolare riguardo alla chimica delle proteine e delle sostanze coloranti;

c) legislazione sulle Stazioni sperimentali per l'industria;

d) traduzione riassuntiva dal francese, ed altra dall'inglese o dal tedesco (a scelta del candidato) di pubblicazioni relative ad argomenti di cui si occupa la Stazione.

Art. 9.

Le Commissioni procederanno preliminarmente all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario disporrà di dieci punti.

Alla prova orale di ogni singola specializzazione saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e pratiche e del punto ottenuto in quella orale e di quello riportato nella valutazione dei titoli.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori sarà formata relativamente ad ogni Stazione sperimentale, in base all'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati od invalidi di guerra secondo la lettera *c*), n. 1, del precedente art. 4, agli idonei ex combattenti di cui alle lettere *a*) e *b*), n. 1, dello stesso art. 4, ovvero in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra figli di mutilati o invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, e agli idonei capi di famiglia numerosa, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, e nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, numero 868 e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, numero 467.

Art. 11.

In base alle risultanze degli atti delle Commissioni, il Ministro riconosce la regolarità dei procedimenti degli esami e approva con proprio decreto le graduatorie dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei alle singole specializzazioni.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice interessata.

I candidati che abbiano superato gli esami, ed eccedano il numero dei posti messi a concorso per la Stazione sperimentale o le Stazioni sperimentali da loro prescelte non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti nelle Stazioni sperimentali stesse.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti con la qualifica di assistenti di seconda classe in esperimento e con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado decimo del gruppo *A*.

La nomina a stabile avrà luogo dopo compiuto un periodo di due anni di esperimento ed in seguito ai buoni risultati di questo constatati da apposita ispezione.

Coloro che allo scadere dell'esperimento non conseguano la nomina a stabile sono dispensati dal servizio udito il Comitato per le Stazioni sperimentali per l'industria, senza diritto ad alcun indennizzo.

Sarà ritenuto dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio, nel termine prefisso, presso l'ufficio assegnatogli.

Ai vincitori del concorso non compete nessun rimborso all'infuori della spesa di viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede dove sono destinati.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1949
Registro Industria e commercio n. 4, *foglio n.* 39.

(3761)

PREFETTURA DI VARESE

Variazioni alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 18021 San., in data 9 luglio 1949 con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1947 ai vincitori del concorso, bandito con il decreto prefettizio n. 2456 San., in data 31 dicembre 1947;

Ritenuto che il dott. Luigi Sonzini, 1° in graduatoria, vincitore della condotta medica di Origgio, in data 1° luglio 1949 ha comunicato di rinunciare alla predetta sede;

Considerato che il dott. Napoletano Mauro, 2° in graduatoria, vincitore della condotta medica di Germignaga-Brezzo di Bedero, ha chiesto solo la predetta sede, cui è stato assegnato;

Visto che il dott. Loi Emiliano, 3° in graduatoria, vincitore della condotta medica di Casalzuigno-Duno-Vergobbio-Cuveglio, ha chiesto in ordine di preferenza la condotta medica di Origgio;

Considerato che il dott. Galli Giuseppe, 4° in graduatoria, ha comunicato in data 8 agosto 1949 che rinuncia alla sede di Casalzuigno-Duno-Vergobbio-Cuveglio;

Visto che il dott. Bernasconi Emilio, 5° in graduatoria, ha chiesto in ordine di preferenza la predetta sede di Casalzuigno-Duno-Vergobbio-Cuveglio;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Ferma restando l'assegnazione del dott. Napoletano Mauro alla condotta medica di Germignaga-Brezzo di Bedero, i seguenti candidati sono assegnati alle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

dott. Loi Emiliano - Origgio;

dott. Bernasconi Emilio - Casalzuigno-Duno-Vergobbio-Cuveglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Varese, addì 2 settembre 1949

p. *Il prefetto*: D'ALESSANDRO

(3757)

GIOLITI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.